



ZOOM

Analisi “Decreto Sviluppo Bis” - Principali novità

Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012

(G.U. n. 245 del 19/10/2012)

Approfondimento n. 46



INDICE

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO (ART. 23)	3
OGGETTO DELLA REVISIONE COOPERATIVA: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL' ART. 4 DEL DL 220/2002 (ART. 23)	5
LEGGE MARCORA – MODIFICHE (ART. 23)	7
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (ART. 17)	9
START-UP INNOVATIVE E INCUBATORE CERTIFICATO(ART. 25-32).....	11
CONFIDI (ART. 36)	25
CONTRATTO DI RETE NEL SETTORE AGRICOLO (ART. 36 , C.5).....	25
PAGAMENTI ELETTRONICI (ART. 15)	26
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA – INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI IMPRESE E PROFESSIONISTI (ART. 5)	26
DIFFUSIONE DEI SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI – ITS (ART. 8)	26

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO (Art. 23)

Iscrizione registro imprese

Si dispone che le **Società di Mutuo Soccorso** siano iscritte al Registro delle imprese, secondo criteri e modalità che saranno successivamente stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in una nuova sezione "**imprese sociali**", presso **l'Albo delle società cooperative**.

Attività e caratteristiche

Si sostituisce l'articolo 1 del decreto regio n. 3818, del 15 aprile 1886, che ancora oggi disciplina le società di mutuo soccorso, con un nuovo articolato che specifica come le stesse **non abbiano scopo di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:**

- a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidita' al lavoro, nonche' in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi.

Le società di mutuo soccorso, con la modifica dell'art. 3 della citata normativa che le disciplina, possono inoltre promuovere attività di carattere **educativo e culturale** dirette a realizzare finalità di **prevenzione sanitaria** e di **diffusione dei valori mutualistici**.

Le società di mutuo soccorso non possono svolgere funzioni diverse dalle predette, ne' possono svolgere attività di impresa.

Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, tutte le attività sopra menzionate devono essere svolte **nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali**.

Soci

Si dispone che, oltre alle persone fisiche, possono divenire soci **altre società di mutuo soccorso**, a condizione che i membri persone fisiche di tali enti giuridici siano destinatari di una delle attività

istituzionali delle medesime società. Inoltre, la possibilità di aderire in qualità di socio è prevista anche per i Fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

Soci sostenitori

E' ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche.

Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari.

Devoluzione ai fondi mutualistici

Si stabilisce che in caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio deve essere devoluto **ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato.**

Vigilanza – D. Lgs n. 220/2002 (Vigilanza sugli enti cooperativi)

Con il nuovo articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 si dispone **l'attività di vigilanza sulle società di mutuo soccorso.**

In particolare, è ora previsto che le stesse società siano sottoposte alla **vigilanza** del Ministero dello sviluppo economico e delle **Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo** alle quali le società in esame aderiscono, sulla base di apposita convenzione.

Oggetto della vigilanza

La vigilanza per tali società ha lo scopo di **accertare la conformità dell'oggetto sociale alle disposizioni sopra esplicitate** (dettate dai nuovi articoli 1 e 2 della L. n. 3818/1886) nonché la loro osservanza in fatto.

Perdita della qualifica

In caso di accertata violazione delle suddette disposizioni, gli uffici competenti del Ministero dispongono **la perdita della qualifica di società di mutuo soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo delle società cooperative.**

Verbale di Revisione

I modelli di verbale di revisione e di ispezione straordinaria, tarati sulle specifiche peculiarità delle società di mutuo soccorso, saranno approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della prossima legge di conversione del decreto legge in esame.

OGGETTO DELLA REVISIONE COOPERATIVA: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL' ART. 4 DEL DL 220/2002 (Art. 23)

Secondo l'art. 4 del Dlgs 220/2002, la revisione cooperativa è finalizzata a:

- a) *fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;*
- b) *accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.*
- c) *Il revisore accerta altresì la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio.*
- d) *Il revisore verifica l'eventuale esistenza del regolamento interno adottato dall'ente cooperativo ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e accerta la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso.*

Tale articolo, si interpreta nel senso che la vigilanza nel settore cooperativo esplica **effetti ed è diretta nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura, nonché per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 12 dello stesso d.lgs..**

Art. 12 del d.lgs. 220/2002

1. Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, può adottare, i seguenti provvedimenti:

- a) cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 15, comma 3, cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;
- b) gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile;
- c) scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile;
- d) sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile;
- e) liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell' articolo 2540 del codice civile.

2. I provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 sono adottati sentita la Commissione centrale per le cooperative.

3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell'istituzione dello stesso, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione.

4. Agli enti cooperativi che commettono reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all' articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 2543 del codice civile.

5. Per i consorzi agrari, i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

5-bis. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, è irrogata la sanzione della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.

5-ter. Agli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o risultano irreperibili al momento delle verifiche disposte nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000 per il periodo in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo da parte dell'autorità di vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazione dell'irreperibilità. La stessa norma si applica alle irregolarità previste dall'articolo 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99¹, in sostituzione della sanzione della sospensione semestrale di ogni attività.

La “nuova” sanzione amministrativa di cui sopra, pertanto, ricorre per:

1. sottrazione o irreperibilità all'attività di vigilanza;
2. omessa comunicazione annuale delle notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso della mutualità, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo;
3. omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente;
4. mancata ottemperanza, anche parziale alla diffida, impartita in sede di diffida.

¹ Come modificato dal Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con la Legge n. 134 del 7 agosto 2012.

LEGGE MARCORA – MODIFICHE (Art. 23)

Si apportano modifiche all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione – C.D. *Legge Marcora*).

Si evidenzia il citato articolo 17 “Fondo per gli interventi a salvaguardia dell'occupazione” con la segnalazione delle **modifiche apportate dalla nuova normativa** in oggetto:

1. E' istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, un fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.

2. Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite, utilizzando allo scopo le disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

3. L'entità delle partecipazioni è determinata per una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle società finanziarie aventi i requisiti che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni assunte nonché dei finanziamenti e delle agevolazioni erogate ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

La restante quota è determinata in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna società finanziaria delle risorse conferite dal Ministero di cui al comma 2 ai sensi della predetta norma.

~~[Il Ministero esclude dalla ripartizione le società finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse conferite, decorsi due anni dal conferimento delle stesse.]~~ **tale periodo è stato soppresso dal decreto legge in oggetto** (art. 23 comma 10).

Per l'attività di formazione e consulenza alle cooperative nonché di promozione della normativa, le società finanziarie ammesse alla partecipazione sono autorizzate ad utilizzare annualmente, in misura non superiore all'1 per cento, risorse equivalenti agli interventi previsti dall'articolo 12 della citata legge 5 marzo 2001, n. 57 effettuati nell'anno precedente. Ad integrazione del decreto previsto dal comma 6 del presente articolo, il Ministero stabilisce le modalità di attuazione del presente comma.

4. Le società finanziarie di cui al comma 2, che assumono la natura di investitori istituzionali, devono essere ispirate ai principi di mutualità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, essere costituite in forma cooperativa, ~~[essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,]~~ **(il periodo è soppresso dal comma 11 dell'art. 23 della normativa in esame)** essere in possesso dei requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di professionalità ed onorabilità previsti per i soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni.

5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative **anche in più soluzioni, e sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui**

all'articolo 2526 del codice civile (tale passaggio è stato aggiunto dal comma 12 del D.L. in oggetto) con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, nonché concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa. Le società finanziarie possono, altresì, svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici.

6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissati i termini di presentazione delle domande ed è approvato il relativo schema, nonché sono individuate le modalità di riparto delle risorse sulla base dei criteri di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle partecipazioni al fine, in particolare, di garantire l'economicità delle iniziative di cui al comma 5.

Descrizione

Quindi, la norma che istituiva presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione un fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, non contiene più l'obbligo, per il Ministero, di escludere dalla ripartizione le società finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse conferite, decorsi due anni dal conferimento delle stesse.

Inoltre, la norma che regola i requisiti per le società finanziarie che assumono la natura di investitori istituzionali non reca più l'obbligo che siano iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - **intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi – (UIC)**.

Infine, con le risorse apportate dal citato fondo le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in più soluzioni, e sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile **ovvero, se l'atto costitutivo lo consente, secondo la disciplina prevista per le società per azioni**.

Art. 2526 C.C.

Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito

- L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.
- L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.
- Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.
- La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (Art. 17)

Si interviene sulle disposizioni contenute nel Titolo V (artt. 194 - 215) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta **legge fallimentare**), relativo alla **liquidazione coatta amministrativa**.

Principalmente si stabilisce che ai sensi dell'articolo 205, il commissario liquidatore deve presentare semestralmente una relazione all'autorità che vigila sulla liquidazione. Con la modifica apportata, copia della relazione, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo, deve essere inviata al comitato di sorveglianza che può formulare osservazioni quale organo collegiale. Ciascun membro del comitato individualmente può parimenti presentare osservazioni.

Ulteriore copia è trasmessa **per via telematica** all'ufficio del registro delle imprese e tramite **posta elettronica certificata (PEC)** ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

È stato introdotto il principio in base al quale tutte le comunicazioni del commissario devono essere effettuate tramite PEC.

In caso di mancata indicazione dell'indirizzo o delle sue variazioni, da parte dei creditori o comunque nei casi di mancata consegna per cause da attribuire al destinatario, le comunicazioni stesse si effettuano **mediante deposito in cancelleria**.

Nello specifico le modifiche introdotte riguardano:

- ⇒ **articolo 208**, in relazione alla richiesta, mediante lettera raccomandata, da parte dei creditori e dei terzi che non hanno ricevuto la citata comunicazione prevista, si specifica che tale richiesta dovrà indicare l'indirizzo PEC;
- ⇒ **articolo 209**, in materia di formazione dello stato passivo si prevede che l'elenco dei crediti ammessi o respinti è inviato dal commissario mediante PEC;
- ⇒ **articolo 213**, sulla chiusura della liquidazione, prevede che dell'avvenuto deposito del bilancio finale della liquidazione, a cura del commissario, è data comunicazione, sempre tramite PEC, ai creditori ammessi al passivo e ai creditori prededucibili;
- ⇒ **articolo 214**, stabilisce che l'autorità che vigila sulla liquidazione può autorizzare l'impresa in liquidazione a proporre un concordato ove ricorrano determinate condizioni. Inoltre prevede che la proposta di concordato, depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, è comunicata al commissario liquidatore a tutti i creditori ammessi al passivo con le modalità PEC.

Si modifica anche l'articolo 22 della legge 270/1999, relativo all'avviso ai creditori per l'accertamento del passivo. Il testo modificato prevede che il commissario giudiziale invii tramite PEC, ai creditori e ai soggetti che vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore insolvente, le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza riguardanti l'accertamento del passivo, oltre al proprio indirizzo PEC ai fini dell'invio delle domande da parte dei creditori; in ogni caso in cui tale invio sia impossibile, si provvede tramite posta raccomandata o telefax. A loro volta coloro che inviano domanda al commissario giudiziale, nella stessa devono indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata che deve essere

utilizzato dal commissario per tutte le successive comunicazioni. In analogia a quanto previsto con le modifiche alla legge fallimentare, la mancata consegna per cause imputabili al destinatario implica che la comunicazione si intende effettuata mediante deposito in cancelleria.

Ulteriori modifiche riguardano i seguenti articoli del decreto legislativo n. 270:

- ⇒ **articolo 28**, ove si prevede che la relazione del commissario giudiziale è trasmessa ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni all'indirizzo di posta elettronica certificata degli stessi;
- ⇒ **articolo 59**, introduce l'invio, sempre tramite posta elettronica certificata e con le consuete modalità nei casi di mancato recapito per cause imputabili al destinatario, del programma autorizzato depositato al tribunale;
- ⇒ **articolo 61** che prevede, nel nuovo testo, l'invio a tutti i creditori, tramite PEC, delle relazioni periodiche, corredate dei relativi pareri del comitato di sorveglianza;
- ⇒ **articolo 75** che nel nuovo testo prevede l'invio tramite PEC del bilancio finale e del rendiconto del commissario straordinario, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria; in base alla normativa, il termine di venti giorni per le eventuali contestazioni decorre per l'imprenditore dalla comunicazione dell'avviso relativo, per i creditori e i titolari di diritti sui beni dalla comunicazione a mezzo PEC, e per ogni altro interessato dall'affissione dell'avviso.

Tempistica

Le norme appena viste si applicano dal **31 ottobre 2013**.

I commissari, **entro il 30 giugno 2013**, dovranno comunicare a tutti i creditori il **loro indirizzo Pec** invitandoli a loro volta a inviare i relativi indirizzi Pec entro **tre mesi** con l'avviso che, in caso di mancata indicazione, le comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria.

START-UP INNOVATIVE E INCUBATORE CERTIFICATO(art. 25-32)

START-UP INNOVATIVE

Finalità

Si enunciano le finalità della nuova disciplina incentrata sulla **start-up come modello imprenditoriale atto a veicolare l'innovazione all'interno di un sistema economico, favorendo la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e sociale, l'occupazione nonché ad attrarre in Italia talenti e capitali dall'estero.**

Caratteristiche

La "**start-up innovativa**", è una società di capitali, costituita **anche in forma cooperativa**, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Essa deve possedere e certificare i seguenti requisiti:

- a) la **maggioranza delle quote o azioni** rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria dei soci sono **detenute da persone fisiche**;
- b) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di **48 mesi**;
- c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in **Italia**;
- d) il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, **non è superiore a 5 milioni di euro**;
- e) **non distribuisce, e non ha distribuito, utili**;
- f) ha, quale **oggetto sociale esclusivo**, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- h) Devono, inoltre, possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
 - I. le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al **30 % del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa**. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto di beni immobili²;
 - II. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, **in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva**, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo **un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero**;
 - III. sia titolare o licenziatario di almeno una **privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a**

² Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e devono essere descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa.

semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Autocertificazione

Il possesso di tali requisiti e' attestato mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Società già costituite

Il D.L. in commento prevede che siano considerate **start-up innovative** le società **già costituite**, **alla data della conversione in legge del decreto in esame - *in possesso dei sopra indicati requisiti*** - se entro **60 giorni dalla stessa** provvedono a depositare presso il registro delle imprese una **dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei suddetti requisiti**.

A seconda dell'antiorità della costituzione della società, le nuove disposizioni introdotte trovano applicazione:

- per un periodo di **4 anni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto (20/10/2012, se la start-up innovativa è stata costituita entro i **2 anni precedenti**;
- di **3 anni**, se è stata costituita entro i **3 anni precedenti**;
- di **2 anni**, se è stata costituita entro i **4 anni precedenti**.

Start-up a vocazione sociale

Si introduce una specifica categoria della **start-up innovativa in esame**: quella **a vocazione sociale** caratterizzata per operare **in via esclusiva nei seguenti settori** (indicati all'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 "Disciplina dell'impresa sociale"):

- ⇒ **assistenza sociale**;
- ⇒ **assistenza sanitaria**;
- ⇒ **assistenza socio sanitaria**;
- ⇒ **educazione istruzione e formazione**;
- ⇒ **tutela dell'ambiente**;
- ⇒ **valorizzazione del patrimonio culturale**;
- ⇒ **turismo sociale**;
- ⇒ **formazione universitaria e post-universitaria**;
- ⇒ **servizi culturali**;
- ⇒ **formazione extrascolastica**;
- ⇒ **servizi strumentali alle imprese sociali di enti composti al 70% da imprese sociali**.

Iscrizione registro Imprese

Si prevede, inoltre, l'istituzione, da parte delle Camere di Commercio, di una apposita sezione speciale del registro delle imprese, stabilendo **l'obbligo di iscrizione e di aggiornamento, pena la decadenza dai benefici previsti dalla normativa in esame.**

La start-up innovativa e' automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:

- a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- c) oggetto sociale;
- d) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
- e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;
- f) elenco delle società partecipate;
- g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
- h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
- l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

Tali informazioni saranno rese disponibili secondo modalità operative improntate alla massima trasparenza e accessibilità, consentendo l'elaborazione e la ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi.

Le suddette informazioni debbono essere **aggiornate** con cadenza **non superiore a sei mesi**.

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti.

Entro 60 giorni dalla eventuale perdita dei requisiti da possedere le società sono cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese.

Il mancato deposito della citata autodichiarazione e' equiparato alla perdita dei requisiti.

Agevolazioni Start-up Innovative

Oneri all'avvio – Rinvio delle Perdite

Si ricorda che **l'art. 2446 del C.C.** stabilisce in merito al c.d. *rinvio a nuovo delle perdite* che, se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il

capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Per le start-up Innovative si dispone:

- 1) la proroga di **un anno** del periodo di rinvio delle perdite. In tale contesto si passa dalla chiusura dell'esercizio successivo (prevista nel citato art. 2446) alla chiusura del **secondo esercizio successivo**, così da consentire alla impresa start-up innovativa di completare l'avvio e di rientrare dalle perdite maturate nella fase iniziale.
- 2) Nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, si consente anche il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell'esercizio successivo. Pertanto, fino a tale data non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Se però entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi del citato art. 2446.

Srl

Al fine di favorirne lo sviluppo attraverso anche maggiori finanziamenti, si estende anche alle imprese start-up innovative costituite in forma di Società a responsabilità limitata, la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

Si dispone che le quote di partecipazione in Start-up innovative costituite in forma di S.r.l. possano essere **oggetto di offerta al pubblico** di prodotti finanziari nei limiti previsti dalle leggi speciali.

Si deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni (stabilito dall'art. 2474 del codice civile) qualora l'operazione sia effettuata dall'impresa start-up innovativa costituita in forma di S.r.l. in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali.

Si specifica che le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo mantengono efficacia, dopo i 4 anni, ma limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi.

Strumenti finanziari e diritti patrimoniali-amministrativi

Si estende, anche, l'istituto dell'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci.

Diritti di bollo e segreteria

Si stabilisce l'esonero dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria dovuti agli adempimenti per l'iscrizione al Registro delle Imprese, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio

L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e dura comunque **non oltre il quarto anno di iscrizione**.

Rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative

➡ **CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO**

Le start up innovative possono stipulare contratti di lavoro a termine in deroga al D.Lgs. n. 368/2001.

Le nuove disposizioni si applicano per il periodo di **4 anni** dalla data di costituzione dell'impresa o per il più limitato periodo previsto per quelle già esistenti.

Le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo finalizzate all'apposizione di un termine **si intendono sussistenti** qualora il contratto a tempo determinato sia stipulato da una start-up innovativa per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale della stessa.

Durata e successione dei contratti

Il contratto a tempo determinato può essere stipulato per una **durata minima di sei mesi ed una massima di trentasei mesi**.

Entro il predetto limite di durata massima possono essere stipulati più successivi contratti a tempo determinato senza l'osservanza dei tempi recati all'art.5 c.3 del D.lgs.368/2001 come modificato dalla L.n.92/2012 (*ossia 60 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi e 90 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore*) o anche senza soluzione di continuità. ***Viene pertanto meno l'obbligo di rispettare l'intervallo di tempo previsto fra un contratto e l'altro.***

In deroga al predetto limite di durata massima di 36 mesi, potrà essere stipulato un ulteriore successivo contratto a tempo determinato per la durata residua massima dei 4 anni stabiliti. *Conditio sine qua non* è che la stipula avvenga presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Qualora il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi, comprensivi di proroghe o rinnovi, o abbia superato la diversa maggiore durata di cui alla deroga summenzionata, indipendentemente dagli eventuali periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.

Altresì, comporterà la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti di collaborazione privi dei caratteri della prestazione d'opera o professionale.

Inoltre, saranno considerati a tempo indeterminato quei contratti a termini stipulati da imprese che non abbiano i requisiti per essere considerate start up innovative.

Rinvio alla norma

Fatte salve le specifiche previsioni previste, ai contratti a tempo determinato stipulati per le start up innovative, si applicano le disposizioni del D.lgs.n. 368/2001.

➡ **RETRIBUZIONE**

La retribuzione dei lavoratori assunti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato da una start up innovativa è costituita:

1. da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile;
2. da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.

➡ **CONTRATTAZIONE COLLETTIVA**

I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono definire anche con accordi interconfederali o avvisi comuni:

- a) criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici, funzionali alla promozione dell'avvio delle start-up innovative, nonché criteri per la definizione della parte variabile;
- b) disposizioni finalizzate all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva.

Incentivi all'investimento start-up innovative

Beneficio persone fisiche

Si prevede, per gli anni **2013, 2014 e 2015**, che i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono fruire di una detrazione d'imposta pari al **19% delle somme investite nel capitale sociale di una o più start-up innovative**.

Tale detrazione sale al **25% per le start-up a vocazione sociale o operanti in ambito energetico**.

Condizioni

Ai fini dell'agevolazione le somme possono essere investite sia direttamente sia per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

L'investimento massimo detraibile non può eccedere l'importo di **500.000 euro per ciascun periodo d'imposta, con il vincolo che deve essere mantenuto per almeno 2 anni**.

Qualora l'investimento venga ceduto, anche parzialmente, prima del decorso di tale termine, il contribuente decade dal beneficio con l'obbligo di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

La detrazione non fruita nel periodo di imposta di riferimento può essere portata in detrazione nei 3 anni successivi.

Beneficio persone giuridiche

Misure analoghe a quelle previste per le persone fisiche sono disposte anche in favore delle persone giuridiche. In tale contesto si prevede, per i periodi d'imposta **2013, 2014 e 2015**, che il **20 %** della somma investita nel capitale sociale di una o più imprese start-up innovative, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società che investano prevalentemente in imprese start-up innovative, **non concorra alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) diversi da imprese start-up innovative.**

Tale deduzione sale al **27%** per le start-up a vocazione sociale o operanti ambito energetico.

Condizioni

Per beneficiare dell'agevolazione l'investimento deve essere mantenuto per almeno **due anni**. In caso di cessione, anche parziale, dell'investimento prima di tale termine il beneficio decade e va recuperato a tassazione l'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

Importo massimo deducibile

l'importo massimo deducibile non può superare, in ciascun periodo d'imposta, **1.800.000 euro**.

Esclusioni

Viene espressamente previsto che la deduzione in oggetto non si applica né agli OICR né alle altre società che investano prevalentemente in imprese start-up innovative.

Attuazione

Si stabilisce che entro il 20/12/2012 il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, dovrà individuare con decreto ministeriale le modalità attuative delle predette agevolazioni.

Si prevede, infine, che l'efficacia delle disposizioni in esame sia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.

Raccolta di capitali di rischio per le start-up innovative

Si introduce una normativa specifica per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese start-up innovative.

Portali online

Viene prevista una nuova modalità che opera attraverso **portali online**, volta ad agevolare l'investimento in tali società con norme speciali inserite nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di *intermediazione finanziaria*).

In tale contesto, si definisce la figura del **gestore di portali** per la raccolta di capitali per imprese start-up innovative, con l'istituzione del relativo registro e la definizione della disciplina applicabile.

Soggetti interessati

L'attività di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative e' riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonché **ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob**, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e imprese di investimento.

Iscrizione registro Consob

L'iscrizione nel suddetto registro e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

- forma di **società cooperativa** oppure di società per azioni, di società in accomandita per azioni o di società a responsabilità limitata;
- sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione in Italia;
- oggetto sociale conforme a quanto sopra enunciato;
- possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità, professionalità in base a quanto sarà stabilito dalla Consob;

I soggetti iscritti nel registro **non possono detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza di terzi.**

La Consob, organo che esercita il controllo su tale registro, dovrà determinare, con regolamento, da adottarsi entro 90 giorni a decorrere dalla conversione in legge del decreto in esame, i principi e i criteri relativi:

- ✓ alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicità;
- ✓ alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro;
- ✓ alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità;
- ✓ alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali.

La Consob può chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.

Deroghe

Per i soggetti iscritti in tale registro si prevede un regime derogatorio degli obblighi di comportamento e della disciplina della promozione e collocamento a distanza di servizi e strumenti finanziari (non si applica la parte II, il titolo II, il capo II e l'articolo 32 del citato DL 58/1998 – testo Unico intermediazione finanziaria, previsti per banche e società di investimento).

Sanzioni

Le sanzioni, per i gestori di portali che violano le norme di legge o le disposizioni emanate dalla CONSOB in forza di esso, sono da un lato la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro cinquecento a euro venticinquemila** (inflitta in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva) e, dall'altro, la **sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione dal registro**.

Le sanzioni sono applicate dalla CONSOB con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro 180 giorni dall'accertamento ovvero entro 360 giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi 30 giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.

Resta fermo quanto previsto dal medesimo testo unico del 1998, in tema di provvedimenti ingiuntivi applicabili alle imprese di investimento, alle banche, alle società di gestione del risparmio ed alle società di gestione armonizzate (in questo caso c'è la deroga, come ricordato, per le società iscritte nel registro Consob).

Si coordina la normativa in materia di offerta al pubblico di prodotti finanziari con le offerte condotte esclusivamente attraverso i portali per la raccolta di capitali.

La CONSOB è delegata ad emanare la disciplina di tutela degli investitori diversi dai clienti professionali, assicurando che una quota dei prodotti finanziari offerti sia sottoscritta da investitori specializzati, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali.

Inoltre, la stessa dovrà anche prevedere un meccanismo di tutela degli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della start-up innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta.

Internazionalizzazione

Si includono anche le imprese start-up innovative operanti in Italia tra le imprese destinatarie dei servizi di assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, messi a disposizione dall'ICE Agenzia per la **promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane**.

Si prevede la partecipazione gratuita della start-up alle fiere e manifestazione internazionali e sarà compito della stessa Agenzia propiziare la sponsorship da parte di investitori privati per favorire i processi di esport della innovazioni italiane.

Procedure concorsuali semplificate

La start-up innovativa **non è soggetta a procedure concorsuali** diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 *"Procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento"*.

Quindi utilizza un procedimento semplificato rispetto a quelli previsti dalla legge fallimentare.

Si tratta di un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati. Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei

creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, l'operatività per l'eventuale liquidazione dei beni.

Il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

La proposta, in linea generale, è ammissibile quando il debitore:

- a) non è assoggettabile alle procedure previste concorsuali;
- b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi.

Ovviamente, alla luce della normativa in esame, è sempre applicabile per le start-up innovative.

La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri.

Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo.

Il piano può prevedere una **moratoria fino ad un anno** per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

- a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;
- b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi (che può essere nominato dagli Enti pubblici);
- c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore.

Per la conclusione della proposta è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il **70% dei crediti**.

Una volta decorsi **12 mesi** dall'iscrizione nel registro delle imprese (del decreto di apertura della procedura liquidatoria di cui sopra), i dati relativi ai soci della start-up innovativa non saranno più accessibili al pubblico ma, esclusivamente, all'autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza. Tale disposizione si estende anche a cariche e qualifiche dei soci.

Tale disposizione si applica anche a chi organizza in banche dati le medesime informazioni relative ai soci.

La disciplina liquidatoria di favore non si applica nel caso in cui la start-up innovativa perda uno dei requisiti richiesti prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, tenendo conto delle risultanze derivanti dal periodico aggiornamento semestrale della apposita sezione del registro delle imprese.

Controlli

Si dispone che, al fine di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina sulle start-up, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, secondo le modalità

previste dall'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Ciò significa che il Nucleo - cui è demandato il compito di svolgere, anche d'iniziativa propria, analisi, ispezioni e controlli sui programmi di investimento ammessi alle agevolazioni - potrà anche avvalersi dei poteri e delle facoltà connesse alle attività antiriciclaggio, nonché accedere alle opportune banche dati. È previsto a tal fine che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sottoscriva un protocollo d'intesa con il Comandante della Guardia di Finanza.

Diffusione e sensibilizzazione

Si prevede, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale per diffondere una maggiore consapevolezza pubblica sulle opportunità imprenditoriali legate all'innovazione e alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative.

Un sistema permanente di monitoraggio e valutazione, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, verificherà l'impatto delle misure volte a favorire la nascita e lo sviluppo di tali imprese, avvalendosi anche dei dati forniti dall'ISTAT.

Il Ministro dello sviluppo economico presenterà annualmente una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di start-up innovative, mettendo in rilievo l'impatto di tali norme sulla crescita e l'occupazione.

INCUBATORE CERTIFICATO

Si istituisce l'**incubatore di imprese start-up innovative certificato**, una società di capitali di diritto italiano, **anche in forma cooperativa**, ovvero una Societas Europaea, residente in Italia, che accompagna il processo di avvio e di crescita delle start-up innovative, nella fase che va dal concepimento dell'idea imprenditoriale fino ai primi anni di vita, e lavora allo sviluppo delle stesse start-up, formando e affiancando i fondatori sui temi salienti della gestione.

Requisiti

l'incubatore certificato deve possedere e autocertificare i seguenti requisiti:

- la disponibilità di una struttura, anche immobiliare, adeguata ad accogliere start-up innovative,
- di attrezzature tecniche adeguate (sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi)
- amministratori e dirigenti di riconosciuta competenza in materia di impresa di innovazione;
- una struttura tecnica e manageriale di consulenza permanente
- rapporti continui con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari
- comprovata esperienza di sostegno di imprese innovative in esame³.

³ Per l'ottenimento di tale requisito dovranno essere considerati:

a) numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di start-up innovative ricevute e valutate nel corso dell'anno;

Autocertificazione

Il possesso di tali requisiti e' **autocertificato dall'incubatore di start-up innovative**, mediante **dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale**, al momento dell'iscrizione obbligatoria alla sezione speciale del registro delle imprese, **sulla base di indicatori e relativi valori minimi** che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro **60 giorni** dalla data di conversione in legge del presente decreto.

Iscrizione registro Imprese

L'iscrizione e l'aggiornamento alla citata sezione speciale del registro imprese sono obbligatorie per l'ottenimento dei benefici previsti dalla normativa in esame.

L'incubatore certificato e' automaticamente iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni che risultano in essere alla data di iscrizione:

- a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- c) oggetto sociale;
- d) breve descrizione dell'attività svolta;
- e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività;
- f) indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili;
- g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;
- h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attività di sostegno a start-up innovative.

Analogamente alle start-up innovative anche per gli incubatori certificati le dette informazioni debbono essere aggiornate con cadenza **non superiore a 6 mesi**.

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti.

Cancellazione

Entro 60 giorni dalla eventuale perdita dei requisiti da possedere le società sono **cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese**, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese.

-
- b) numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno;
 - c) numero di start-up innovative uscite nell'anno;
 - d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato;
 - e) percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto all'anno, precedente;
 - f) tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up innovative incubate;
 - g) capitale di rischio raccolto dalle start-up innovative incubate;
 - h) numero di brevetti registrati dalle start-up innovative incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza.

Il mancato deposito della citata autodichiarazione e' equiparato alla perdita dei requisiti.

Agevolazioni incubatore qualificato

Strumenti finanziari e diritti patrimoniali-amministrativi

Si estende, anche, l'istituto dell'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci.

Diritti di bollo e segreteria

Si stabilisce l'esonero dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria dovuti agli adempimenti per l'iscrizione al Registro delle Imprese, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio

Durata

L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di incubatore certificato e dura comunque **non oltre il quarto anno di iscrizione.**

Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato

Si dispone che il **reddito di lavoro** derivante dall'attribuzione agli **amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori continuativi delle start-up innovative o degli incubatori certificati** di azioni, quote, titoli, diritti, opzioni o strumenti finanziari non concorre alla formazione del reddito imponibile di **tali soggetti ai fini tanto fiscali quanto contributivi.**

Condizioni

Come condizione per poter fruire dell'agevolazione, è tuttavia necessario che detti strumenti finanziari o diritti assegnati non siano riacquistati:

- ✓ dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato con cui gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori intrattengono il proprio rapporto di lavoro o collaborazione;
- ✓ dalla società emittente qualora sia diversa dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato;
- ✓ dai soggetti che direttamente controllano o sono controllati da tale start-up innovativa o incubatore certificato e dai soggetti controllati dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o incubatore certificato.

Specifiche

Si specifica che gli strumenti finanziari e diritti che non concorrono alla formazione del reddito a fini fiscali e contributivi ricomprendono tutti gli incentivi attribuiti mediante assegnazione di azioni, **quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalle start-up innovative e dagli incubatori certificati.**

Tale agevolazione va applicata esclusivamente con riferimento alle azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi:

- dalla start-up innovativa e dall'incubatore certificato con cui gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori prestano la propria attività;
- da società che direttamente sono controllate da start-up innovative e da incubatori certificati.

Ambito di applicazione

Inoltre, l'agevolazione in esame trova applicazione con riferimento **ai soli strumenti** finanziari e diritti attribuiti e assegnati ovvero ai diritti di opzione attribuiti e esercitati successivamente alla data di conversione in legge della norma in esame.

Strumenti finanziari per opere e servizi

Si specifica che azioni, quote e strumenti finanziari nonché crediti maturati, emessi o vantati a fronte di opere e servizi resi a start-up innovative e incubatori certificati, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto (anche in deroga all'articolo 9 del D.P.R. n. 917 del 1986, relativo al regime di determinazione dei redditi e delle perdite), al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.

Plusvalenze escluse

L'agevolazione in oggetto non spetta per **plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso** degli strumenti finanziari introdotti dalla normativa in esame, per le quali continua ad applicarsi il regime ordinario.

Fondo di Garanzia per piccole medie imprese

Si dispongono modalità semplificate di accesso gratuito per start-up innovative e incubatori certificati, all'intervento del Fondo di garanzia a sostegno dell'accesso al credito, da emanarsi entro 60 giorni dalla conversione in legge del decreto in esame.

CONFIDI (art. 36)

Beneficiari

La citata disposizione si applica:

- ✓ ai confidi sottoposti entro il 31 dicembre 2013 a vigilanza diretta da parte della Banca d'Italia
- ✓ ai confidi che si sono rafforzati patrimonialmente e organizzativamente a seguito di:
 - operazioni di fusione realizzate a partire dal 1° gennaio 2007;
 - operazioni di fusione che verranno realizzate entro il 31 dicembre 2013.

Agevolazioni

Si consente ai Consorzi di Garanzia Fidi (confidi) di imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva **i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici**, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

Si specifica che le richiamate risorse fanno già parte dei mezzi propri dei confidi ma su di esse potrebbero gravare dei vincoli di destinazione che non ne consentono il loro utilizzo come copertura dei rischi complessivamente assunti.

Con la destinazione al fondo consortile o al capitale sociale tali vincoli verrebbero pertanto fatti cadere. Questo per rafforzare patrimonialmente tali intermediari finanziari permettendogli di concedere maggiori garanzie per l'accesso al credito.

Le risorse vengono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. **In tale contesto la relativa delibera è di competenza dell'assemblea ordinaria.**

Si specifica, inoltre, che le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

Con riferimento ai confidi interessati da processi di aggregazione viene specificato che la delibera assembleare con cui vengono imputate le risorse potrà essere adottata entro il 30 giugno 2014

CONTRATTO DI RETE NEL SETTORE AGRICOLO (art. 36 , c.5)

Si prevede per il contratto di rete nel settore agricolo, come ulteriore modalità idonea a soddisfare le formalità prescritte per gli adempimenti pubblicitari dalla legge per rendere opponibile ai terzi l'accordo, quello della redazione dello stesso con l'assistenza di una o più **organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale**, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo.

PAGAMENTI ELETTRONICI (art. 15)

Imprese

Le imprese e i professionisti, **dal 1 gennaio 2014**, che effettuano **vendite di prodotti e prestazioni di servizi**, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti eseguiti con carte di debito (**Bancomat**).

P.A.

Gli Enti delle P.A., le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel Conto economico consolidato della pubblica Amministrazione e i gestori dei servizi pubblici dovranno **obbligatoriamente permettere** agli utenti (persone fisiche ed imprese) di utilizzare per i loro pagamenti, oltre al bonifico bancario o postale, anche le carte di debito, di credito e prepagate o altri strumenti di pagamento elettronico disponibili (modifica dell'art. 5, D.Lgs. 82/2005).

Con successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze, con il parere della Banca d'Italia, verranno disciplinati gli eventuali **importi minimi**, le **modalità e i termini**, anche in relazione ai soggetti interessati, per l'attuazione dei procedimenti sui pagamenti elettronici.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA – INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI IMPRESE E PROFESSIONISTI (art. 5)

Per favorire lo scambio di informazioni tra pubblica Amministrazione e imprese e professionisti in via telematica, è prevista l'istituzione di un **Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti** presso il Ministero dello Sviluppo economico.

Tale Indice è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi Pec costituiti presso il Registro delle imprese e gli Ordini o Collegi professionali.

(Dal 21/10/2012 la pec è obbligatoria anche per le società individuali che si iscrivono al registro imprese. Quelle già iscritte avranno tempo fino al 31/12/2013 per depositare, presso l'ufficio del registro competente, il loro indirizzo PEC).

DIFFUSIONE DEI SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI – ITS (art. 8)

Si prevedono disposizioni per il recepimento, nell'ordinamento nazionale, della direttiva 2010/40/UE sulla diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto.

In particolare si ritengono obiettivi prioritari:

- a) l'uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità;
- b) la continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci;
- c) le applicazioni ITS per la sicurezza stradale e la sicurezza del trasporto;

d) il collegamento telematico tra veicoli e infrastruttura di trasporto.

I sistemi di trasporto intelligenti, nell'ambito dei settori di intervento sopra indicati, dovranno garantire sul territorio nazionale:

- a)** la predisposizione di servizi di informazione sulla mobilità multimodale;
- b)** la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale;
- c)** i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale;
- d)** la predisposizione armonizzata di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile;
- e)** la predisposizione di servizi d'informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali;
- f)** la predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali.

Seguiranno successive disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per definire le caratteristiche e modalità operative necessarie per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.